



CO.ED.EL. srl



DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia - in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", ha introdotto l'art. 25 bis I del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio" il quale richiama fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti contro l'industria e il commercio sono di natura pecuniaria (- fino a 500 quote per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater; - fino a 800 quote per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514) e di natura interdittiva (nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) comma 1, art. 25 bis I del D.Lgs. 231/2001), quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per una durata non superiore a 24 mesi.

- L'analisi dei processi aziendali di **CO.ED.EL. SRL**, ha consentito di ritenere residuale il rischio di incorrere nella commissione di taluni reati contro l'industria e il commercio contemplati dall'art. 25-bis-1 per la scarsa riferibilità al business della Società o perché le ipotesi contemplate non risultano ipotizzabili nel concreto;
- Il rischio di verifica del reato è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.
Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di **CO.ED.EL. SRL** del sistema disciplinare.
- L'area che intrattiene i rapporti con i fornitori operativi e che gestisce e custodisce la merce di soggetti terzi;
- Area commerciale ed operativa;
- Partecipazione a gare pubbliche, con particolare riferimento a comportamenti illeciti nei confronti dei partecipanti;
- Approvvigionamento o utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività di **CO.ED.EL. SRL** o destinati ad omaggi per la clientela;
- Eventuali integrazioni circa ulteriori eventuali aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Presidente di **CO.ED.EL. SRL**, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Improntare a onestà, correttezza professionale e trasparenza ogni rapporto e contatto con la clientela ;
- Nel rapporto con i clienti, seguire le procedure interne finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso il mantenimento di rapporti proficui e duraturi con i clienti stessi, offrendo assistenza e supporto professionale;
- Nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole con cui i medesimi si impegnano a garantire che la qualità dei prodotti oggetto del contratto sia conforme a:
 - quanto previsto dalle norme tecniche in vigore presso la società, da ogni disposizione di legge, regolamentare, amministrativa o provvedimento giurisdizionale od amministrativo applicabile o di prevista applicazione nei paesi nei quali il prodotto dovrà essere commercializzato;
 - standard, capitolati, norme, circolari, procedure ed altra simile regolamentazione, di volta in volta comunicata o resa conoscibile al fornitore;
- Nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole che consentano alla società o a persone/enti delegati dalla stessa, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli dei processi produttivi, dei mezzi di produzione, dei metodi di lavorazione e/o di controllo e di collaudo utilizzati dallo stesso, ivi compreso, fra gli altri, ogni controllo e/o ispezione concernente l'adempimento di quanto previsto in tema di eventuale certificazione/omologazione del prodotto;
- Nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole che consentano alla società o a persone/enti delegati dalla stessa, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli dei processi produttivi, dei mezzi di produzione, dei metodi di lavorazione e/o di controllo e di collaudo utilizzati dallo stesso, ivi compreso, fra gli altri, ogni controllo e/o ispezione concernente l'adempimento



di quanto previsto in tema di eventuale certificazione/omologazione del prodotto;

- Nei contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i consulenti, fornitori e/o partner, prevedere apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Codice di Etico e del Modello adottati dalla società e delle loro implicazioni per quest'ultima, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della Società e nel D.Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di partnership);

- **Rapporti con parti terze**

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Attività ODV

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25- bis 1 del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di **CO.ED.EL. SRL** eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti contro l'industria e il commercio, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;
- Verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei suddetti reati.



DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel D. Lgs. 231/01 dell'articolo 24-ter (in seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata").

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. Reati presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 c.p. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416 bis c.p. ("associazione di stampo mafioso");
- l'art. 416 ter c.p. ("scambio elettorale politico-mafioso");
- l'art. 630 c.p. ("sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.(delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo. E' inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

Aree a rischio

- Attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero;
- Attività connesse al rapporto con i fornitori (es. pagamento delle fatture);
- Attività connesse alla fase dell'istruttoria delle pratiche di finanziamento, all'identificazione e registrazione del cliente;
- Attività di selezione del personale;
- Attività di selezione dei collaboratori esterni (es. rete agenti/mediatori) e/o stipula convenzioni con soggetti esterni (società, amministrazioni pubbliche ecc);
- Qualifica e selezione di fornitori;
- Gestione delle transazioni finanziarie con fornitori/clienti/partner;
- Gestione dei pagamenti/incassi effettuati/ricevuti;
- Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.
Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla Policy aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di **CO.ED.EL. SRL** del sistema disciplinare;
- Eventuali integrazioni circa ulteriori aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Presidente di **CO.ED.EL. SRL**, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono previsti a carico degli Esponenti Aziendali - ciascuno per le attività di propria competenza - i seguenti obblighi:
 - ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne



comunque informativa al proprio diretto superiore il quale a sua volta dovrà darne comunicazione alla Direzione Sicurezza Aziendale e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;

- ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti e, procedendo alle eventuali denunce del caso;
 - E' in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale;
- Determinare i criteri di selezione di fornitori/clienti/partner per la stipula di contratti e per la realizzazione di investimenti, nonché i criteri di valutazione delle offerte;

Per la valutazione dei fornitori di dovrà sempre procedere secondo quanto previsto nella PO 7.4-01 dove sono inseriti numerosi criteri finalizzati al raggiungimento di una vendor rating migliore

- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/clienti/partner per la stipula di contratti o di accordi/joint-venture (ad es. visure ordinarie presso la Camera di Commercio,...);
- Selezionare fornitori/clienti/partner in base alla loro capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi, che dimostrino standard elevati di condotta etico aziendale, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari;
- Non accettare rapporti contrattuali con clienti o controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette "Black List") della World Bank e della Commissione Europea;
- Improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, tenendo conto delle previsioni di legge che regolano lo svolgimento dell'attività nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della società;
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner;
- Nella gestione del fornitore/partner prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione, al suo benessere nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- Verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- Valutare con particolare attenzione l'affidabilità dei fornitori anche in relazione alla gestione del personale, al costo ed alla provenienza della manodopera utilizzata, all'allocazione degli insediamenti produttivi, ecc.;
- Nei rinnovi e/o nuovi contratti con i fornitori/clienti/partner prevedere apposita dichiarazione con cui i medesimi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership) e di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- Astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare i delitti di criminalità organizzata;

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno :

- Porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo;
- Utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:



- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- parità di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tale ultimo riguardo, la **CO.ED.EL. SRL** assicura che vengano prodotti da ciascun Dipendente prima dell'assunzione i seguenti documenti:

- - casellario giudiziario;
- - certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;

- La **CO.ED.EL. SRL** si impegna inoltre a:
 - fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti;
 - Garantire l'organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi di infiltrazioni criminali presenti nelle diverse aree territoriali e l'educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell'etica professionale e presupposto per una sana crescita economica della Società;
 - Valutare periodicamente, per il tramite delle Direzioni competenti, l'adeguatezza dei comparti di qualificazione esistenti, al fine di stabilire eventuali integrazioni in relazione ad attività che, per ragioni legate all'area geografica in cui le stesse devono essere espletate o ad altre circostanze da cui emerga un più elevato rischio di infiltrazione criminale, necessitino di un più approfondito monitoraggio dei Fornitori da selezionare;

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i delitti di criminalità organizzata sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24- ter del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di **CO.ED.EL. SRL** eventuali azioni migliorative o modifiche;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;
- Verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei suddetti reati;
- Verificare la coerenza tra i comportamenti dei Destinatari della presente Parte Speciale e le prescrizioni in essa previste, attraverso l'effettuazione periodica di controlli a campione;
- Verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata;
- L'ODV può incontrare periodicamente:
 - il Direttore della Sicurezza Aziendale in merito a: (i) lo stato di attuazione dei protocolli d'intesa (o accordi similari) stipulati con soggetti pubblici volti a prevenire le infiltrazioni criminali; (ii) eventuali anomalie riscontrate in fase di monitoraggio delle imprese qualificate;
 - il Direttore degli Acquisti e Appalti in merito ad eventuali anomalie riscontrate nella gestione delle gare di appalto;

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti



DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Il 31 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 la legge n. 94/09 del 23 luglio 2009 che introduce (art. 15, comma 7) definitivamente nel D.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25 - novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Tale articolo contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'Autore sono di natura pecuniaria fino a 500 quote e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

Aree a rischio

- Si considerano a rischio tutte le aree della Società che potenzialmente nell'esercizio delle proprie funzioni potrebbero violare il diritto di autore di un altro soggetto, legalmente tutelato. In particolare, possiamo individuare un maggior rischio in quelle aree che utilizzano sistemi informatici i quali, generalmente sono protetti da un copyright.
- Tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari del Modello Organizzativo tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- Utilizzo di software e banche dati;
- Gestione dei contenuti del sito Internet aziendale;

Divieti

1. *Divieti generali:*

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 - novies del D.Lgs. 231/2001;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 - novies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

2. *Divieti specifici:*

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Connettere ai sistemi informatici di **CO.ED.EL. SRL**, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- Procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- Modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa autorizzazione;
- Acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;
- Ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da **CO.ED.EL. SRL**;
- Divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a **CO.ED.EL. SRL** le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- Accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- Manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati



e programmi;

- Sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- Acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- Accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- Comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a **CO.ED.EL. SRL**, i controlli sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- Inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Vietare l'impiego/uso/installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale copiato/non contrassegnato/non autorizzato;
- Vietare il download di software coperti da copyright;
- Nell'ambito delle attività di promozione/pubblicizzazione di marchi/prodotti ed in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- Prevedere, nei rapporti contrattuali con partner/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
- Prevedere clausole che sollevino la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale;

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, la **CO.ED.EL. SRL** si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- Informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:
 - o mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
 - o utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
 - o non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici;
- Prevedere attività di formazione periodica in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in favore degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, in modo da diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche dell'azienda;
- Far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- Informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, nel momento in cui dovessero allontanarsi dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- Impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora i sistemi informatici non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario;



- Dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da **CO.ED.EL. SRL** e non correlati con l'attività professionale dalla stessa esercitata;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di **CO.ED.EL. SRL** di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di **CO.ED.EL. SRL**;
- Prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- Provvedere con celerità alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
- Prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.
- Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25- novies del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di **CO.ED.EL. SRL** eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste.



DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Il 5 aprile 2008 e' entrata in vigore la Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica", firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

La Convenzione costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche, e' entrata in vigore il primo luglio 2004 e la ratifica e' aperta a tutti gli Stati anche non facenti parte del Consiglio d'Europa. La Convenzione estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.

Inoltre, stabilisce tre principi generali nella cooperazione internazionale: a) deve essere fornita nella misura più ampia possibile; b) deve essere estesa a tutti i reati relativi ai sistemi e ai dati informatizzati; c) deve rispettare non soltanto le disposizioni della Convenzione, ma anche essere conforme agli accordi internazionali in materia.

In particolare la Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto tra l'altro, nel D.Lgs. 231/2001, l'art. 24-bis relativo ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati.

Aree a rischio

- Tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati informatici come richiamati dall'art 24 bis del D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui all' art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Connettere ai sistemi informatici di **CO.ED.EL. SRL**, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- In qualunque modo modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- **Acquisire**, *possedere* o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- Ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da **CO.ED.EL. SRL**;
- Divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a CO.ED.EL. srl le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- Accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- Manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- Sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;



- Comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a CO.ED.EL. srl, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- Inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

Procedure specifiche per aree sensibili

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **CO.ED.EL. SRL**] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Si deve richiedere l'impegno dei Partner, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di Reati Informatici;
- Deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati informatici contemplati dall'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001;

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, la **CO.ED.EL. SRL** si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- Informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- Prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- Far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- Informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- Impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- Dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da **CO.ED.EL. SRL** e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di **CO.ED.EL. SRL** di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di **CO.ED.EL. SRL**;
- Prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di Credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- Provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze



della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati Informatici sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24 bis del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di CO.ED.EL. srl eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti Informatici, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" all'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001.

Tale ipotesi delittuosa - già contemplata dal D.Lgs. 231/2001 fra i reati transazionali (art.10, comma 9, L. 146/2006) - assume ora rilevanza anche in ambito nazionale.

L'art. 377-bis Cod. Pen. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Per quanto riguarda invece le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

Aree a rischio

- In relazione al delitto di cui sopra, si considerano "aree a rischio" tutte le aree aziendali le quali potrebbero essere chiamate a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria. In particolar modo si segnala l'Ufficio Affari Legali e Societari, che, con maggiore frequenza rispetto alle altre aree aziendali, ha rapporti con l'Autorità Giudiziaria.
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria in Italia e all'estero.
- Tutte le aree e funzioni che sostengono la gestione del contenzioso.
- Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di CO.ED.EL. SRL al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.
- Eventuali integrazioni circa ulteriori aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Presidente di CO.ED.EL. SRL, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25-novies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 - novies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25-novies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 - novies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie;



- Tenere comportamenti che abbiano lo scopo o l'effetto di indurre una persona a rilasciare false dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria;
- Porre in essere atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coartazione) ovvero di dare o di promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto indagato/imputato:
 - non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti;
 - non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

Procedure specifiche per aree sensibili

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito CO.ED.EL. SRL]sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Agli Esponenti Aziendali è fatto espresso obbligo di fornire all'Autorità Giudiziaria informazioni veritiere e di non indurre taluno a rendere dichiarazioni mendaci;
- La fattispecie criminosa è ipotizzabile nel caso di pressioni o induzioni poste in essere da un dipendente/consulente della Società nei confronti del soggetto indagato o imputato.

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla Policy aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di CO.ED.EL. SRL del sistema disciplinare.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno :

- Porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo;
- Nei rapporti con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, si deve mantenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione del Reato di cui all'art. 25 novies del Decreto Legislativo 231/2001.;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione del suddetto reato.



MARKET ABUSE

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinati dalla Parte V, Titolo I - Bis - rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato" -, capo II (sanzioni penali) e capo III (sanzioni amministrative), del TUF.

La Legge Comunitaria 2004, introducendo l'art. 25-sexies al D.Lgs. 231/2001, ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al Decreto, includendovi le fattispecie normative di cui al suddetto capo II e prevedendo, in relazione alla commissione di tali reati, l'applicabilità all'ente medesimo di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di quattrocento a un massimo di mille quote

Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo (e, quindi, fino a circa 4,5 milioni di euro).

Qualora il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Informazioni privilegiate:

Il fulcro dell'intera disciplina dell'insider trading è la nozione di informazione privilegiata. Secondo l'art.181 Tuf, per "informazione privilegiata" si intende una informazione:

- di carattere preciso, nel senso che i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e ii) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- che non è stata ancora resa pubblica;
- che concerne, direttamente (corporate information, fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (market information, fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla market position dell'emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazione price sensitive), si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono per strumenti finanziari: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF, ovvero:

- a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice civile; c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.



REATI AMBIENTALI

I reati ambientali sono stati inseriti nel d.lgs. 231/2001 dal DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".

Il d.lgs. 121/2011, ha introdotto nel decreto 231 il nuovo articolo 25-undecies, che individua i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle aziende in campo ambientale.

Fra i nuovi reati ambientali spiccano, innanzitutto, due articoli del codice penale, introdotti ex-novo:

- art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

I rimanenti reati presupposto provengono da fonti legislative diverse:

Dal Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientali" (anche noto come Testo Unico Ambientale) sono stati inseriti gli illeciti di cui i seguenti articoli:

- Art. 137 - Sanzioni penali, limitatamente alle sanzioni previste per gli illeciti associati agli scarichi di acque reflue industriali e allo scarico nelle acque dei mari.
- Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Art. 257 Bonifica dei siti
- Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Art. 259 Traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 260-bis: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Art. 279 - Sanzioni

Per quanto concerne, ancora, le specie protette, diventano reati presupposto gli illeciti di cui agli articoli 1, 2, 3-bis e 6 della legge

150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", come modifica della legge 13 marzo 1993"

Altri reati presupposto (inerenti l'inquinamento dell'atmosfera) derivano dalla legge n° 549 del 28/12/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", art. 3 - "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive".

Per quanto, infine, concerne l'inquinamento dei mari, si fa riferimento ai seguenti articoli del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- art. 8 - Inquinamento doloso art.9 - Inquinamento colposo
-

Le sanzioni previste per l'Ente responsabile di illeciti ambientali sono principalmente pecuniarie, di entità diversa in relazione alla tipologia di reato. Tuttavia, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per traffico illecito dei rifiuti e/o attività che causano inquinamento doloso, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».

Aree a rischio

- Processi produttivi aziendali, con particolare riguardo a quelle fasi di processo che generano emissioni in atmosfera.
- Processi produttivi aziendali.
- Comunicazione di dati, predisposizione e uso di documentazione sui rifiuti nell'ambito del SISTRI - sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
- L'analisi dei processi aziendali di **CO.ED.EL. SRL** ha consentito di ritenere residuale il rischio di incorrere nella commissione di taluni reati ambientali contemplati nell'art. 25-undecies, per lo scarso impatto ambientale associato al business della società o perché le ipotesi di reato contemplate non risultano ipotizzabili nel concreto.
- Il rischio di verifica del reato è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della Parte Generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di



prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di **CO.ED.EL. SRL** del sistema disciplinare.

- Selezione e assunzione del personale, relativamente al rischio di inserire, in aree sensibili ai reati ambientali, persone che hanno subito condanne per aver commesso uno dei reati di cui all'art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001
- Trasporto di rifiuti prodotti dall'attività aziendale
- Predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, concernenti la natura, la composizione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

Divieti

Divieti generali. A tutti gli esponenti aziendali (Amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo operanti nell'ambito e a nome di **CO.ED.EL. SRL**, a i consulenti esterni e ai Partner della società è vietato porre in essere:

1. Comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ambientale considerate nell'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001;
2. Comportamenti che possano in qualunque modo favorire o causare la commissione dei reati ambientali considerati nell'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001;
3. qualsiasi condotta che possa nuocere alla tutela dell'ambiente.

Divieti specifici. E' fatto divieto in particolare di:

- Impedire, con atti od omissione, il regolare svolgimento delle ispezioni poste in essere a carico della società dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale
- Durante la conduzione dei processi aziendali, mettere, mettere in atto scelte o comportamenti che possano generare il rischio di contaminazione del suolo, delle acque o dell'aria.
- Omettere di comunicare alle autorità competenti eventuali eventi, causati dalla società, che possano causare danno all'ambiente.
- Falsificare qualsiasi tipo di documento inerente la tipologia di rifiuti prodotta dall'azienda, al fine di non ottemperare agli obblighi di legge, in materia di qualificazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
- Fornire dati non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti, trasportati o gestiti da CO.ED.EL. srl.
- Fornire dati non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti, trasportati o gestiti da CO.ED.EL. srl nell' ambito del SISTRI
- Porre in atto comportamenti che possano favorire in qualsiasi modo attività organizzate di traffico illecito di rifiuti

Procedure specifiche per aree sensibili

- Il CdA/AU/AU di **CO.ED.EL. SRL**, con propria delega formale, individua in seno alla Società un Responsabile Ambientale
- Al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali incaricate della gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione allo sversamento nell'ambiente delle acque reflue derivanti dai processi produttivi aziendali, che devono attenersi alle prescrizioni dell'art. 137 del Testo Unico Ambientale.
- I processi aziendali devono essere condotti in modo tale da non ledere l'integrità dell'ambiente, in particolare gli habitat naturali protetti, la fauna e la flora selvatica protetta.
- I macchinari e gli impianti dei reparti produttivi di **CO.ED.EL. SRL**, nonché gli impianti di scarico in acqua e nell'atmosfera, devono essere sottoposti a costante manutenzione, per evitare il rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti. Un apposito registro delle manutenzioni effettuate deve essere aggiornato a cura delle funzioni responsabili degli impianti.
- Il CdA/AU di **CO.ED.EL. SRL**, con propria delega formale, individua in seno alla Società un Responsabile Ambientale
- I soggetti terzi, che si occupano del trasporto dei rifiuti prodotti dalla società, devono prendere visione, accettare ed attenersi al modello organizzativo di **CO.ED.EL. SRL**, ed attenersi ai divieti e alle procedure della presente parte speciale, finalizzati ad impedire la commissione di reati ambientali.
- Il Responsabile Ambientale approva tutte le attività aziendali che possano avere un impatto ambientale, e vigila sul rispetto della vigente normativa, per prevenire il concretizzarsi di comportamenti illeciti che possano rappresentare un presupposto della responsabilità amministrativa di **CO.ED.EL. SRL** ai sensi dell'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001
- Al responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali coinvolte nello smaltimento dei rifiuti prodotti da **CO.ED.EL. SRL**.



- Al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali incaricate della spedizione e del ritiro dei rifiuti
- Al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali incaricate dell'utilizzo del sistema SISTRI.
- Al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali incaricate dell'utilizzo del sistema SISTRI.
- Il responsabile ambientale è delegato a partecipare alle ispezioni poste in essere a carico della società dalle Autorità competenti per la tutela dell'ambiente.
- **Gestione del rischio di inquinamento.** Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il Responsabile Ambientale informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 del Testo Unico Ambientale. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Attenersi a quanto specificato nella IO 7.5-01(1) al paragrafo 4.5 Inquinamento

Nel caso in cui nel corso delle attività si dovessero determinare situazioni, a qualunque titolo, di inquinamento deve essere immediatamente data comunicazione al diretto responsabile, alla Direzione Operativa ed all'OdV. La situazione deve essere registrata attraverso l'apertura di una Non Conformità e, una volta identificate le cause e le azioni, gestita attraverso apposita Azione Correttiva. Nel frattempo devono essere adottate tutte le misure che, compatibilmente con il rischio per gli operatori, possono essere messe in essere per contenere gli impatti ambientali.

L'evento deve essere comunicato al Committente ed alle autorità preposte.

Per quest'ultima comunicazione, la sequenza operativa da seguire è la seguente:

Istruttoria per l'approvazione del progetto di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati		
1	Entro 48 ore dall'evento	Notifica al Comune, alla Provincia e alla Regione territorialmente competenti nonché agli Organi di controllo sanitario e ambientale <ul style="list-style-type: none">- La notifica deve descrivere la situazione di inquinamento ovvero il pericolo concreto e attuale di inquinamento del sito
2	Entro 48 ore dalla notifica	Comunicazione al Comune, alla Provincia e alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati <ul style="list-style-type: none">- Non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento- Contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario e ambientale
3	Entro 30 giorni dall'evento	Presentazione al Comune e alla Regione del progetto di bonifica delle aree inquinate <p>I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento e lo invita a provvedere ai sensi dell'art. 17, comma 2, nonché alla Provincia e alla Regione</p>
4	Entro 90 giorni	Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione <p>Il Comune (o la Regione se l'area è compresa nel territorio di più comuni) indica nell'autorizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- eventuali modifiche o integrazioni al progetto- i tempi, anche intermedi, di esecuzione- stabilisce le garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Regione
5	Entro 60 giorni	La Regione può chiedere al Comune che siano apportate modifiche e integrazioni ovvero stabilire specifiche prescrizioni al progetto di bonifica <p>Il completamento degli interventi previsti dai progetti di bonifica è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente sul territorio</p>



Il Responsabile Ambientale, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. Copia della comunicazione, deve essere inviata anche all'OdV.

Qualora dalle indagini risulti che vi è stato un superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Copia della comunicazione, deve essere inviata anche all'OdV.

- **Azioni preventive.** Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, il Responsabile Ambientale adotta, sentito l'Organismo di Vigilanza, entro ventiquattro le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. Prima di intraprendere le azioni preventive del caso, il responsabile ambientale deve avvisare le autorità competenti (Comune, Provincia, Regione) nonché al Prefetto della Provincia. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare: a) le caratteristiche del sito interessato, b) le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire.

Nel caso in cui si verifichi una emissione in atmosfera oltre i limiti di legge, il Responsabile Ambientale deve predisporre tutti i controlli e gli interventi, per non causare il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

- **Produzione e uso di certificati di composizione dei rifiuti.** La documentazione aziendale che certifica la composizione dei rifiuti spediti o trasportati, devono essere firmati per approvazione dal Responsabile Ambientale. Nel caso in cui il responsabile ambientale rilevi delle irregolarità nella documentazione, avvia una segnalazione all'organismo di vigilanza, per valutare l'adozione dei provvedimenti disciplinari del caso.

- **SISTRI.** Le informazioni e i certificati gestiti nell'ambito del Sistema SISTRI devono essere visionate e approvate dal Responsabile Ambientale, che predisporre una apposita scheda di evidenza, sulla quale annota la data e l'esito dei controlli posti in essere:

- Sulle informazioni e i certificati inseriti nel SISTRI
- Sulla corrispondenza fra i dati sui rifiuti inseriti nel SISTRI e i certificati che accompagnano i rifiuti trasportati
- Sull'integrità e veridicità dei certificati che accompagnano i rifiuti trasportati

I terzi incaricati di trasportare i rifiuti di **CO.ED.EL. SRL** devono prendere visione ed accettare, per iscritto, il contenuto del Codice Etico e delle procedure contenute nella parte speciale del modello di **CO.ED.EL. SRL**

Nel caso in cui il responsabile ambientale rilevi delle irregolarità, avvia una segnalazione all'organismo di vigilanza, per valutare l'adozione delle azioni correttive e dei provvedimenti disciplinari del caso.

La falsificazione della scheda SISTRI Movimentazione ad opera delle ditte di trasporto esterne alla società è sanzionata come violazione contrattuale e causa l'immediata interruzione del contratto in essere con **CO.ED.EL. SRL**, e la denuncia del responsabile alle autorità competenti.

- **Prevenzione del reato di traffico illecito di rifiuti.** Al fine di prevenire, in seno a **CO.ED.EL. SRL**, attività di traffico illecito di rifiuti, il Responsabile Ambientale, in caso di spedizione di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal territorio della Comunità Europea, compila una scheda di evidenza, nella quale sono specificati:

- La data in cui è stata effettuata la notifica di spedizione a tutte le autorità competenti interessate.
- La data in cui le autorità competenti interessate hanno autorizzato la spedizione



Alla scheda di evidenza deve essere allegato il documento di accompagnamento e tutta la documentazione inerente la spedizione dei rifiuti.

Tutte le attività inerenti la spedizione di rifiuti devono essere svolte nel rispetto della vigente normativa, in particolare regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259.

- Il Responsabile Ambientale è delegato a partecipare alle ispezioni poste in essere a carico della società dalle Autorità competenti per la tutela dell'ambiente.
- In caso di ispezioni a carico della società il CdA/AU deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza l'avvio dell'ispezione, con chiara indicazione dell'autorità che sta effettuando l'ispezione e delle tematiche sotto indagine.
- Il Responsabile Ambientale deve prestare la propria collaborazione all'autorità che sta svolgendo l'attività di verifica, astenendosi dal porre in atto comportamenti od omissioni che possono ostacolare il regolare esito dell'ispezione.
- Una volta conclusa l'ispezione, Responsabile Ambientale deve compilare una Relazione da inviare al CdA/AU per l'approvazione.
- A conclusione dell'ispezione, il CdA/AU deve trasmettere all'Organismo di Vigilanza il Verbale dell'ispezione effettuata e la relazione approvata, redatta dal responsabile Ambientale

Attività ODV

- Periodicamente, l'OdV esegue una verifica documentale, per verificare l'applicazione dei protocolli aziendali finalizzati alla mitigazione del rischio di commissione di reati ambientali (art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001). Nel caso in cui dovessero emergere delle criticità, l'OdV convoca il Responsabile Ambientale e il CdA/AU, per valutare le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie.

Come indicato nella IO 7.5-01(1) GESTIONE NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA

L'Organismo di Vigilanza di seguito OdV, dovrà aver accesso a tutte le informazioni riguardanti la gestione dei rifiuti e le problematiche ambientali. Il RA, dovrà pertanto fornire la massima collaborazione all'OdV al fine di consentirne il proprio ruolo di vigilanza. L'OdV verificherà con cadenza semestrale, un controllo sulla validità e scadenza delle licenze proprie e dei subappaltatori, una verifica a campionamento sulla corretta compilazione dei registri di carico e scarico e dei Formulari Identificazione Rifiuti, sulla veridicità della documentazione inviata all'esterno, sulla congruità annuale del modello MUD e sulla corretta archiviazione della documentazione ambientale. In caso di nascita di criticità e di rischi il RA, dovrà immediatamente darne comunicazione all'OdV al fine di gestire l'eventuale azione correttiva o preventiva con opportuna concertazione.

- In caso di ispezioni a carico della società il CdA/AU deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza l'avvio dell'ispezione, con chiara indicazione dell'autorità che sta effettuando l'ispezione e delle tematiche sotto indagine. A conclusione dell'ispezione, il CdA/AU deve trasmettere all'Organismo di Vigilanza il Verbale dell'ispezione effettuata e la relazione redatta dal Responsabile Ambientale.
- Nel caso in cui il responsabile ambientale rilevi delle irregolarità nella documentazione che certifica la composizione dei rifiuti spediti, trasportati o ricevuti da **CO.ED.EL. SRL**, deve essere inviata una segnalazione all'organismo di vigilanza. Valutata la gravità delle irregolarità, l'OdV convoca il Responsabile Ambientale e il CdA/AU, per valutare le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie.
- Trimestralmente, l'OdV effettua una verifica a campione sui dati e i certificati inseriti nel SISTRI, sulle schede SISTRI MOVIMENTAZIONE e sulle schede di evidenza compilate dal Responsabile Ambientale. Nel caso in cui dovessero emergere delle criticità, l'OdV convoca il Responsabile Ambientale e il CdA/AU, per valutare le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie. Inoltre, qualora dovesse essersi verificata la falsificazione delle informazioni o della documentazione gestita nell'ambito del SISTRI, l'OdV le comunica al C.d.A./AU, che è tenuto a denunciare i responsabili alle autorità competenti.



REATI CONTRO LA PERSONALITA` INDIVIDUALE

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa.

Per alcuni dei reati sopra richiamati e' difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile).

Anche se va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Vi sono poi ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. E' il caso, ad esempio, della pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il primo reato potrebbe essere posto in essere, ad esempio, da un'impresa che, operando nel settore editoriale o dell'audiovisivo, pubblica materiale pornografico attinente a minori, o, ancora, da imprese che gestiscono siti Internet su cui siano presenti tali materiali o che pubblicino annunci pubblicitari riguardanti i materiali descritti.

Al riguardo, e' importante considerare che l'introduzione della nuova fattispecie di "pedopornografia virtuale" prevista dall'art. 600- quater, comma 1, c.p., estendendo l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico alle ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse, amplia anche l'ambito delle aree aziendali di attività a rischio di commissione di reati di questo tipo.

La società che svolgono attività per via telematica (ad es., nei settori dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico, ecc.) sono quindi particolarmente esposte a fattispecie criminose di questo specie, per cui sono tenute ad analizzare con maggiore attenzione il contesto aziendale interno al fine di individuare le aree, i processi ed i soggetti a rischio e predisporre un sistema di controlli idoneo a contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi così identificati.

Nella pratica, il nuovo reato di "pedopornografia virtuale" si verifica quando il materiale pornografico utilizzato nella commissione di uno degli illeciti di pornografia minorile o di detenzione di materiale pornografico rappresenta immagini relative a minori, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (c.d. immagini virtuali).

Pertanto, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 38/2006, l'ente può rispondere per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.

Le pene - di natura esclusivamente pecuniaria - applicabili all'ente per le ipotesi delittuose in esame variano in considerazione delle concrete modalità di realizzazione degli illeciti, per cui si avrà una sanzione pecuniaria:

- da trecento a ottocento quote nei casi previsti dall'art. 600-ter, comma 1 e 2, c.p. (esibizioni pornografiche o materiale pornografico realizzati utilizzando minori; commercio di materiali di pornografia minorile), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600-quater, comma 1, c.p.;

- da duecento a settecento quote nelle ipotesi previste dall'art. 600-ter, comma 3 e 4, c.p.

(distribuzione, diffusione o pubblicizzazione del materiale pornografico relativo a minori; divulgazione di notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori; offerta o cessione, anche a titolo gratuito, di materiale di pornografia minorile) e dell'art. 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600- quater, comma 1, c.p..

Quanto all'altra fattispecie di reato, quello delle iniziative turistiche per lo sfruttamento della

prostituzione minorile, si tratta di un'ipotesi che potrebbe riguardare imprese operanti nel settore dell'organizzazione di viaggi.

Anche in questi casi le imprese devono attuare tutte le cautele necessarie per evitare che siano poste in essere le condotte concretanti le ipotesi di reato richiamate. A questo proposito sarà opportuno svolgere controlli sulle aree aziendali a rischio (ad esempio, produzione e distribuzione o gestione dei siti Internet, per richiamarne alcune) e predisporre misure sanzionatorie nei



confronti dei soggetti coinvolti negli illeciti descritti.

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, e' anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.

La condotta rilevante in questi casi e' costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Aree a rischio

- Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con **CO.ED.EL. SRL**;

Procedure specifiche per aree sensibili

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **CO.ED.EL. SRL**], in via diretta, e , tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

conoscere e rispettare con riferimento alla rispettiva attività tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il Codice Etico;

Le seguenti procedure aziendali:

- Procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale; Il regolamento acquisti;
- I CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della **CO.ED.EL. SRL** la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Si deve richiedere l'impegno dei Partner, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;
- La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna.

In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente

Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;

- In caso di assunzione diretta di personale da parte delle Società, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- Qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di **CO.ED.EL. SRL**, il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");
- Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente il ODV di tale anomalia;
- Nei contratti con i Partner, Fornitori, Consulenti e parti terze deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati dalla presente Allegato ovvero, in caso contrario, di esserlo stati, ai fini di una maggiore attenzione da parte di **CO.ED.EL. SRL** in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership;



- Deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Allegato;
- La Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");
- **CO.ED.EL. SRL** periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- Nel rispetto delle normative vigenti, **CO.ED.EL. SRL** si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
- **CO.ED.EL. SRL** valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- Nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, la Società è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
- In caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'ODV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate;

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati contro la Personalità

Individuale sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;



REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio dell'attività d'impresa molte società entrano in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria, in particolare, le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni e licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per le Amministrazioni pubbliche.

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici; il presupposto di tali reati è, dunque, l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati Esteri).

In via generale, occorre ricordare che l'ente pubblico è il soggetto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione esplica la sua attività istituzionale. Sono enti pubblici territoriali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, mentre sono enti pubblici locali non territoriali le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome e le camere di commercio. I consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti pubblici territoriali. Gli enti pubblici non territoriali hanno competenza generale per tutto il territorio nazionale e speciale in relazione solo ad alcune attività di pubblico interesse (si pensi ad esempio ad INAIL, INPDAP, INPS, ANAS, etc.).

L'oggetto giuridico dei reati in esame è il regolare svolgimento, la corretta gestione patrimoniale e l'imparzialità della funzione statale ad opera degli enti pubblici e di quelle persone che di quegli enti fanno parte: la responsabilità da reato per le imprese si colloca dunque nell'alveo di questa tutela rafforzata dell'apparato e della funzione statale.

I principali delitti contro la P.A., rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti, *riguardano l'indebita percezione di erogazioni, malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico* (art.24 del D.Lgs. 231/2001).

Un ruolo di particolare importanza è affidato alle fattispecie di concussione e di corruzione (art.25 del D.Lgs. 231/2001). Rilevano al riguardo i reati di *corruzione per un atto d'ufficio, per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione e concussione*.

Aree a rischio

- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per l'assegnazione di commesse;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nel caso di esecuzione di convenzioni o accordi di programma;
- Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne;
- Gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici nella redazione e nell'esecuzione dei contratti d'appalto;
- Gestione della liquidità e contabilità;
- Gestione dei controlli/ispezioni esterni e rapporti con le pubbliche autorità preposte alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da Pubbliche amministrazioni;
- Ottenimento di permessi/licenze/autorizzazioni;
- Rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale;
- Gestione di omaggi/pubblicità;
- Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero dell'emissione di fumi o della produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali [(per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **CO.ED.EL. SRL**] in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato



Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- Effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, la promessa di assunzione) a funzionari pubblici;
- Distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la brand image della Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare le verifiche al riguardo;
- Riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- Presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- Abusare dei propri poteri nell'ambito dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità in cui la Società può essere coinvolta in qualità di autorità espropriante, costringendo o inducendo taluno a dare o a promettere indebitamente denaro o altre utilità;
- Corrispondere compensi agli intermediari o ai professionisti operanti per l'ente che non siano giustificati in relazione al servizio svolto. Potranno essere utilizzate, a scopo di cautela e di confronto tra la prestazione ricevuta e il compenso pagato, le tariffe professionali, eventualmente previo procedimento di liquidazione da parte del competente ordine professionale.

Procedure specifiche per aree sensibili

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **CO.ED.EL. SRL**, in via diretta, e , tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;

- gestione di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza; Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati:

- I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- Gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti, verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a **CO.ED.EL. SRL**;
- Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi vengano fatti, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a **CO.ED.EL. SRL**;
- Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura eccezion fatta per le piccole spese rendicontate nel piè di lista ed inerenti esclusivamente all'ambito aziendale;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle seguenti attività : pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari etc., devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- Verificare la corretta applicazione della procedura di partecipazione ai bandi PO 7.1 sia con riferimento alla fase di ricezione della informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare anche in forma associata (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla



predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente (o alla capofila) che indice il relativo bando;

- Verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare al bando;
- Effettuare controlli sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi sia direttamente che tramite outsourcer, sugli enti contattati, sulle verifiche effettuate dall'ufficio legale, sulle delibere autorizzative alla partecipazione alla gara, sull'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando;
- Procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni, fatte con la Pubblica Amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- Verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali sui bandi, ottenendo periodicamente la lista degli stessi e di quelli in corso di definizione, riscontrandone i relativi step procedurali istituiti;
- Monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli a cui si partecipa;
- E' necessario protocollare procedure che disciplinino la partecipazioni alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di Vigilanza e la gestione dei rapporti con soggetti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro;
- E' necessario che durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore (quali ad esempio quelle preposte al rispetto della normativa sulla sicurezza, alle verifiche tributarie, INPS) nonché in ogni atto propedeutico alla richiesta di autorizzazioni, licenze o altro, partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;

Attività ODV

E' compito dell'ODV della Società:

- Curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:
 - una compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
 - i comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
 - i limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci della Scheda di Evidenza. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile Interno (o ai Responsabili Interni) o ai Sub Responsabili Interni;
- Verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
 - alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;



- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali, ad esempio, il recesso dal contratto nei riguardi di Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - Indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita);
 - Verificare che gli accordi di associazione con i Partner siano stati definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e siano stati proposti, verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a CO.ED.EL. SRL;
 - Verificare che gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi vengano fatti, siano redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e siano proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a CO.ED.EL. SRL ;
 - Effettuare interviste a coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle seguenti attività : pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari etc., per verificare se abbiano posto particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e se abbiano riferito immediatamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
 - Effettuare un monitoraggio periodico delle procedure aziendali di controllo al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative;
 - Accertare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare ai bandi;



REATI DI FALSITA` IN MONETE (E VALORI)

L'art. 25 bis del Decreto (introdotta dal Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350, così come coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 409/2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie"), contempla una serie di reati previsti dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico. Le condotte punite hanno ad oggetto monete - a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote e le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati - valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso nummario.

Aree a rischio

- L'analisi dei processi aziendali di **CO.ED.EL. SRL**, ha consentito di ritenere residuale il rischio di incorrere nella commissione di taluni reati contro l'industria e il commercio contemplati dall'art. 25-bis per la scarsa riferibilità al business della Società o perché le ipotesi contemplate non risultano ipotizzabili nel concreto;
- Il rischio di verifica del reato è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di **CO.ED.EL. SRL** del sistema disciplinare.
- I reati sopra considerati hanno come presupposto la detenzione o l'utilizzo di valori di bollo. Vengono pertanto definite "aree a rischio" tutte quelle aree aziendali che per le attività di rispettiva competenza debbano utilizzare valori di bollo. Tenuto conto dell'attività svolta da **CO.ED.EL. SRL**, sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:
 - Back Office: Coordinamento Erogazioni
 - Delibera reti indirette
 - Sospesi
 - Delibera reti dirette
 - Direzione Amministrazione e Controllo: Coordinamento
 - Contabilità
 - Fornitori
 - Amministrazione Gruppo
 - Tesoreria
- Gestione dei valori (la gestione dei valori riguarda qualsiasi attività inerente alla trattazione di valori di qualsiasi natura con particolare riferimento a banconote, monete, valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero).
- Eventuali integrazioni circa ulteriori aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Presidente di **CO.ED.EL. SRL**, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Divieti

- Falsificare monete, valori di bollo e contraffare carta filigranata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; è altresì vietato, spendere, acquistare ed introdurre o mettere in circolazione nel territorio dello Stato monete falsificate e valori di bollo falsificati o usare valori di bollo contraffatti o alterati;
- Mettere in circolazione, in concorso o meno con terzi, valori falsi; l'addetto che riceva in buona fede una banconota ed abbia, in seguito, dei dubbi sulla sua legittimità non deve tentare a sua volta di metterla nuovamente in circolazione ovvero restituire la banconota sospetta di falsità all'esibitore;
- Contravvenire a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità;

Procedure specifiche per aree sensibili

Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio:

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **CO.ED.EL. SRL**



sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Tutti coloro i quali, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite all'interno di **CO.ED.EL. SRL**, effettuino e/o ricevano pagamenti di denaro in contanti, dovranno osservare quanto disposto in merito dalle procedure interne.

Nel caso in cui ricevano monete o banconote rispetto alla cui genuinità nutrano dubbi, dovranno darne senza indugio comunicazione agli organismi societari a ciò preposti, i quali provvederanno a darne denuncia alle competenti autorità ed, eventualmente, all'Organismo di Vigilanza, qualora si renda opportuno accertare se il fatto possa essere ascrivibile alla eventuale violazione delle procedure della Società. Lo stesso comportamento dovranno tenere anche coloro i quali, anche solo casualmente, vengano a conoscenza di comportamenti lesivi per **CO.ED.EL. SRL** durante o in occasione dello svolgimento della propria attività all'interno della Società.

- Tutti coloro i quali, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite all'interno di **CO.ED.EL. SRL**, operando nelle aree di attività a rischio, detengano o utilizzino per conto di **CO.ED.EL. SRL** valori di bollo, dovranno:
 - Acquistare i valori di bollo presso rivenditori autorizzati;
 - Provvedere all'immediato ritiro dei valori di bollo di cui abbiano a trattare, ove accertino o sospettino una falsità e/o alterazione degli stessi.
 - Ai fini dell'attuazione di comportamenti di cui sopra:
 - Sono previsti appositi vincoli alla disponibilità dei fondi da utilizzare per l'acquisto dei valori di bollo;

L'Organismo di vigilanza provvederà ad effettuare periodicamente verifiche e controlli materiali.

- Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei valori, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice interno di comportamento di **CO.ED.EL. SRL**;
- Tutti i soggetti che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, a qualunque titolo si trovino a dover trattare valori:
 - devono essere appositamente incaricati;
 - sono tenuti ad operare con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
 - sono tenuti a prestare particolare attenzione in relazione alle eventuali negoziazioni con clientela che non è sufficientemente conosciuta ovvero aventi ad oggetto importi di rilevante entità;
 - sono tenuti ad effettuare un attento controllo sui valori ricevuti, al fine di individuare, ove presente, quelli sospetti di falsità. L'attività di identificazione può avvenire anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote, atte a verificare sia l'autenticità sia l'idoneità alla circolazione delle banconote;
 - sono tenuti, in presenza di banconote sospette di falsità, a predisporre tempestivamente un verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità ed a farne segnalazione alle competenti Autorità (Banca d'Italia);
 - sono tenuti a custodire le banconote sospette di falsità per le quali è stato redatto il verbale in luoghi idonei nel periodo intercorrente tra la data di accertamento/ritiro del valore a quella di inoltro alla Banca d'Italia;
 - sono tenuti a segnalare immediatamente per le azioni del caso al proprio Responsabile qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte della clientela o di terzi del quale il personale risulti destinatario o semplicemente a conoscenza. Il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla Struttura avente funzione di Internal Audit per le valutazioni del caso;
 - eventuali problematiche dovranno essere trattate come non conformità con l'applicazione della PO 8.3-01 del Sistema di Gestione Integrato SGI.
- Astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare il delitto di falsità in monete (e valori).

Procedure specifiche per aree sensibili:

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- Porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo;

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i reati di falsità in monete (e valori) sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;



- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25- bis del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di **CO.ED.EL. SRL** eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui reati di falsità in monete (e valori);
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;
- Verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei suddetti reati;
- Verificare la coerenza tra i comportamenti dei Destinatari della presente Parte Speciale e le prescrizioni in essa previste, attraverso l'effettuazione periodica di controlli a campione;
- Verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei reati in materia di falsità in monete (e valori).



REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

I reati di riciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") sono stati introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono: Ricettazione (art. 648 cod. pen.); Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter cod. pen.).

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle

operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 5.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;

3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:

- banche;
- poste italiane;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV).

2) I professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

3) I revisori contabili.

4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:



- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Aree a rischio

- Rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
- Flussi finanziari in entrata;
- Rapporti infragruppo relativi a :
 - Contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita
 - Gestione dei flussi finanziari
 - Investimenti infragruppo
- Rapporti con soggetti terzi relativi a :
 - Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti
 - Transazioni finanziarie con controparti
 - Investimenti con controparti
 - Sponsorizzazioni;
- Acquisto di beni e servizi;
- Pagamenti ed incassi;
- Gestione fatturazione;

Procedure specifiche per aree sensibili

- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- Verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Effettuare Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- Effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- Effettuare Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- Determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Prevedere regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- Determinare dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione



di investimenti;

- Prevedere regole di trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- Verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence);
- Verificare il livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- Applicare controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di market abuse;
- Adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- Non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 5.000, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- Mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 5.000;
- Verificare il rispetto da parte della Banca delle norme dettate per gli intermediari da Banca d'Italia e Consob in materia di riciclaggio;
- Prevedere ed implementare procedure formalizzate di istruttoria per la valutazione dei clienti e delle attività da essi svolte in Italia e all'estero;
- Effettuare controlli specifici sui soggetti che gestiscono le operazioni di finanziamento;
- Verificare il rispetto da parte della società delle norme dettate per il settore assicurativo dalle autorità di vigilanza in Materia di riciclaggio e segnalazione di operazioni sospette;



REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 quater al D.Lgs. 231/2001.

Tale articolo non elenca specificamente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al comma 1, i delitti previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali e, al comma 3, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dalla suddetta Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo.

I delitti di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York, invece, sono quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma ad ogni modo volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, tra i quali il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, etc..

In questi casi chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce i fondi o comunque collabora al loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

Aree a rischio

- Persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni;
- Società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

L'elenco di tali "Liste Paesi" e delle "Liste Nominative" (di seguito anche "le Liste") è rinvenibile presso l'ufficio dell'OdV, che lo aggiorna sistematicamente, ed è reso disponibile sulla rete informatica.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di merger & acquisition internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà del CO.ED.EL. srl in astratto configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

Procedure specifiche per aree sensibili

- Qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- Le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad es.: presenza nelle Liste; referenze personali; ecc.);
- Nel caso in cui **CO.ED.EL. SRL** coinvolga nelle proprie operazioni soggetti, i) residenti in uno dei Paesi di cui alle Liste Paesi, ii) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominative o iii) siano notoriamente controllati dai soggetti di cui al punto ii), le stesse vengono automaticamente sospese o interrotte per essere sottoposte alla valutazione interna da parte del ODV di **CO.ED.EL. SRL**;
- Nel caso in cui a **CO.ED.EL. SRL** vengano proposte delle operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e valutata preventivamente dal ODV con il supporto dell'Comitato di Controllo Interno. In particolare quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti al ODV, il quale renderà in merito parere vincolante per gli Esponenti Aziendali;
- Nei contratti con i Collaboratori Esterni e parti terze deve essere contenuta apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;



- I dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti , Partner e parti terze devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo;
- L'Amministratore Delegato della Società, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola operazione di rilevante entità ("Operazione a Rischio").
- Il Responsabile Interno diviene il soggetto referente e responsabile dell'Operazione a Rischio;
- Per ogni singola Operazione a Rischio deve essere compilata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita Scheda di Evidenza da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa;
- Informare l' ODV della Società in merito alle Operazioni a Rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività) attraverso l'inoltro mensile del riepilogo aggiornato delle Schede di Evidenza;
- Tenere a disposizione dell'OdV della Società, la Scheda di Evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
- Dare informativa all'OdV della Società della chiusura dell'Operazione a Rischio. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni), nella Scheda di Evidenza.

L'OdV della Società predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione. Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

Rapporti con parti terze



REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall'art.

300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di CO.ED.EL. srl ai sensi del D.Lgs.231/2001, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Aree a rischio

Ruoli aziendali coinvolti

Datore di Lavoro, Dirigenti, Servizio di Prevenzione e Protezione, Preposti

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

In relazione ai reati di cui agli artt. 589 e 590 cp, le aree ritenute più a rischio risultano essere, ai fini del presente modello organizzativo, le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali, validi per tutti i dipendenti, apprendisti, terzi e visitatori, come individuato nel documento "Organizzazione, gestione e controllo della sicurezza dei lavoratori", che risulta essere a tutti gli effetti un Manuale della gestione dei principali aspetti di sicurezza nella Società

- Attività di affidamento di lavori di prestazione d'opera ad aziende esterne
- Valutazione dei rischi e predisposizione di procedure di sicurezza
- Formazione ed informazione del personale
- Gestione delle emergenze
- Gestione della conformità di macchine ed impianti
- Acquisto di servizi. Affidamento di lavori in appalto ad aziende esterne.
- Gestione della Sicurezza dei tecnici negli interventi di manutenzione presso i clienti
- Gestione degli interventi di manutenzione presso i clienti in regime di cantiere
- Manutenzione delle attrezzature antincendio
- Formazione del personale sulla Sicurezza
- Manutenzione macchine / attrezzature

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 septies del D.Lgs. 231/2001;

- In particolare, nell'espletamento delle attività connesse alle Aree a Rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nel presente Allegato.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare modifiche alle attrezzature, impianti DPI e DPCollettiva dell'azienda

- di aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell'utilizzo dei macchinari e strumenti di lavoro e quelle descritte nell'opportuna segnaletica interna ed esterna apposta nei luoghi di lavoro;
- tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;



- sottrarsi alle visite mediche periodiche, mentire sul proprio stato di salute e di idoneità al lavoro assegnato;
- sottrarsi alla formazione promossa dall'azienda per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ovvero alla assunzione dei compiti specifici assegnati in conformità alla normativa in materia;
- mettere in atto qualsivoglia forma di attività che abbia come scopo la attenuazione o la violazione delle regole e delle procedure previste per assicurare, mantenere e controllare, la salute e la sicurezza dei lavoratori di **CO.ED.EL. SRL** e di tutti i soggetti che si trovano sui luoghi di lavoro di **CO.ED.EL. SRL**.

Procedure specifiche per aree sensibili

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **CO.ED.EL. SRL**, in via diretta, e , tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- Mantenere aggiornato il documento di Valutazione dei Rischi e a seguirne le indicazioni per la mitigazione dei rischi
- Verificare l'adempimento delle misure indicate nel Documento di valutazione dei rischi e la loro efficacia
- Verificare la corretta applicazione degli adempimenti in materia di appalti
- Verificare la corretta applicazione degli adempimenti in materia di cantieri
- Verificare periodicamente lo stato di conformità aziendale a leggi e regolamenti applicabili
- Verificare la corretta manutenzione programmata delle macchine / attrezzature
- Verificare il mantenimento in efficienza delle attrezzature antincendio
- Verificare l'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori

- Nella selezione dei fornitori di prestazioni d'opera e nella valutazione delle relative competenze tecnico-professionali, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni nella presente area strumentale, sono tenuti al rispetto delle disposizioni aziendali di sicurezza in merito alla gestione degli appalti.

Tali disposizioni oltre a definire ruoli e responsabilità, prevedono il controllo, da parte dell'azienda, delle competenze tecnico- professionale del personale esterno incaricato.

- Il personale aziendale coinvolto nel processo di gestione delle risorse umane verifica che:
 - Il personale prima di essere destinato alla mansione sia stato adeguatamente formato;
 - Il personale neoassunto all'atto dell'assunzione venga informato e formato sui rischi di sicurezza nei luoghi di lavoro; Il personale addetto alle squadre di emergenza sia adeguatamente formato secondo le scadenze previste;
 - Tutto il personale aziendale partecipi alle prove di emergenza secondo le scadenze previste;
 - Il piano di formazione per la sicurezza predisposto dal RSPP e approvato dalla Direzione sia attuato.
- La manutenzione delle macchine ed attrezzature è effettuata a cura dei Responsabili d'officina
- Il responsabile del SGI Q.A. e Sicurezza periodicamente verifica l'avvenuta registrazione delle manutenzioni come da programma di manutenzione e secondo le Istruzioni aziendali riportate nella PO 7.5-02, nella quale sono chiaramente illustrate le modalità, nella quale con particolare riferimento ai dispositivi di prevenzione del rischio elettrico e da scoppio, sono illustrate le procedure di consegna, controllo prima dell'uso a carico del possessore, controllo periodico a carico della funzione magazzino e verifica annuale a carico della Direzione Operativa
- Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), tutto il personale aziendale è tenuto al rispetto di tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:
 - Il Codice Etico;
 - Il Documento di Valutazione dei Rischi;



- Documento di Raccolta delle Istruzioni Operative Interne, Metodi di Lavoro, Attrezzature e Tabelle Operative di Sicurezza;
- Nota Tecnica (all. A del DVR),

Tutte le procedure, istruzioni o disposizioni aziendali poste in essere dal Datore di Lavoro e dal Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, compresa la documentazione in materia di appalti

- Ai Partner, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti e Installatori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di **CO.ED.EL. SRL**, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.
- Nei contratti con i Partner e con i Fornitori e con i Progettisti, i Fabbricanti e gli Installatori deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico.
- I responsabili del SPP devono essere dotati di poteri di spesa adeguati e, oltre questi, del potere di impulso nei confronti del datore di lavoro;

Attività ODV

- Verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati art. 25 septies, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001
- Vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute
- Comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori
- Curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 septies del D.Lgs.231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di CO.ED.EL. srl eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- Proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) incontrare periodicamente il Direttore della Sicurezza Aziendale;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito di **CO.ED.EL. SRL** (ad esempio: il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).



REATI SOCIETARI

Le norme penali previste dal Codice civile, riformate con il D.Lgs. 11 aprile 2002, n.61, in attuazione della delega espressa dall'art.11 della legge 3 ottobre 2001 in tema di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, hanno trovato accoglimento nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, attraverso l'introduzione, in quest'ultimo, dell'articolo 25-ter (Reati societari) che ha ulteriormente esteso l'ambito operativo della responsabilità amministrativa dell'ente.

L'ente è pertanto responsabile se i reati sono commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza e, nel caso in cui, se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, il fatto non si sarebbe realizzato.

Per i reati in materia societaria il testo normativo non ha previsto l'applicazione di sanzioni interdittive o accessorie, ma solo di sanzioni pecuniarie, che possono aumentare fino a un terzo, qualora a seguito della commissione dei reati l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall'art.19 del D.Lgs. 231/2001, si applicherà sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Tutti i reati previsti dalla riforma del Codice Civile sono perseguibili d'ufficio salvo che non sia espressamente previsto che contro di essi si proceda solo a querela di parte, e si prescrivono nei tempi e con le modalità ordinarie dei singoli reati in relazione alle pene per essi previste.

E' opportuno infine ricordare che, per espressa previsione dell'art.25-ter del D.Lgs. 231/2001, si applicano le sanzioni amministrative a carico dell'ente solo alle precise condizioni che i reati siano commessi nell'interesse dell'ente stesso e che, quindi, essi siano finalizzati a realizzarne gli scopi - anche illeciti - e siano commessi, salvo specifiche previsioni, da amministratori, direttori generali o liquidatori (soggetti in posizione apicale), ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza (soggetti sottoposti). In altri termini, l'ente risponde anche quando manchi un vantaggio per esso, ma il reato sia stato commesso nel suo interesse, anche concorrente e non esclusivo.

Aree a rischio

- Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.);
- Predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi alla Società;
- Tenuta della contabilità;
- Gestione dei rapporti con l'incaricato del controllo contabile e con la società di revisione, del collegio sindacale e degli altri organi societari;
- Attività relative alle riunioni assembleari;
- Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- Processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
- Compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate (fusioni, scissioni ecc.).

Divieti

1. Divieti generali: Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 ter del D.Lgs. 231/2001;

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 ter del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

2. Divieti specifici: E' fatto divieto, in particolare, di :

- Predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e



trimestrale, nelle procedure amministrativo contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale e nel manuale di Contabilità Industriale;

- Alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- Presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;
- Tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci;
- Porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- Ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- Acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- Procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- Ripartire i beni sociali tra i soci - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

Procedure specifiche per aree sensibili

Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio:

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito di **CO.ED.EL. SRL**], in via diretta, e , tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- conoscere e rispettare i principi di Corporate Governance approvati dagli Organi Sociali di **CO.ED.EL. SRL** che rispecchiano le normative applicabili e le best practices internazionali;
- conoscere e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico - funzionale aziendale ed organizzativa della **CO.ED.EL. SRL** ed il sistema di controllo di gestione;
- conoscere e rispettare le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting; - conoscere e rispettare le norme interne inerenti l'uso e il funzionamento del sistema informativo di **CO.ED.EL. SRL**.

1. Procedure specifiche per operazioni a maggior rischio. Per ogni singola operazione a maggior rischio di reato, i principi procedurali dovranno essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

- Nelle attività di predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della **CO.ED.EL. SRL**, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.) dovranno essere osservate le seguenti procedure:

a) il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari (di seguito anche il "Dirigente Preposto") o il responsabile della funzione Amministrazione (o funzione simile per competenze), se istituiti, o, in mancanza dei primi, l'Amministratore Delegato o il diverso soggetto eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società:

I. cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa. Sono elementi del sistema:

- le procedure amministrativo - contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili;
- il risk assessment;
- la valutazione periodica di adeguata ed effettiva applicazione dei controlli chiave;



- il processo di comunicazione e documentazione a evidenza dell'efficacia dei controlli e dei risultati delle valutazioni.

II. rilascia in occasione della predisposizione degli atti e delle comunicazioni della Società indirizzate al mercato che espongono dati contabili relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ed ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale, delle relazioni trimestrali e di altre situazioni contabili infrannuali della Società, una dichiarazione scritta che attesti la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della Società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della Società stessa.

III. verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio e, ove redatta, della relazione semestrale:

- l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci o della relazione semestrale nel corso del periodo, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- che la relazione sulla gestione, ove redatta, comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Società unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui si è esposti.

b) Il Consiglio di Amministrazione di **CO.ED.EL. SRL** è chiamato a vigilare che il Dirigente Preposto di **CO.ED.EL. SRL**, per l'esercizio dei compiti attribuiti, disponga di adeguati poteri e mezzi, assicurando l'adeguata rispondenza dei ruoli e dei rapporti nell'ambito della struttura organizzativa della Società.

c) Nell'espletamento delle proprie attribuzioni, il Dirigente preposto di **CO.ED.EL. SRL**: - ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;

- riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione;
- predisporre una nota operativa periodica per la definizione dei contenuti e della tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio;
- predisporre un apposito programma di formazione, rivolto a tutti coloro che, nell'ambito delle Direzioni e delle Funzioni coinvolte, contribuiscono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; tale funzione cura inoltre al riguardo sia la formazione per i neo assunti che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.

- Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della **CO.ED.EL. SRL**, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.).

Le suddette comunicazioni e/o documenti (per esempio, i bilanci d'esercizio e le relazioni trimestrali e semestrali) devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri seguiti nella valutazione delle poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi e oneri, i dividendi, il fondo imposte e tasse, la fiscalità anticipata ed i suoi presupposti, i criteri di riconoscimento dei ricavi) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedano la trasmissione di dati e informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli Organi Sociali;
- verifichino le modalità di ufficializzazione esterne delle decisioni collegiali ed in generale di tutte le informazioni veicolate anche tramite organi di stampa, interviste, ecc., nonché le modalità con le quali viene archiviata la corrispondenza in entrata e in uscita tra **CO.ED.EL. SRL** e gli organi esterni.

- Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservate i seguenti principi procedurali:

a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Società;

b) la documentazione relativa alle operazioni di cui al punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'ODV.



- Rapporti con parti terze: Nei contratti con i Consulenti ed i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché dei principi contenuti nel Modello organizzativo. In ogni caso:
 - a) Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della **CO.ED.EL. SRL** è tenuto ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la stessa, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente alla **CO.ED.EL. SRL**;
 - b) E' fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della **CO.ED.EL. SRL** di compiere qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o interesse per la **CO.ED.EL. SRL**.

1. Procedure specifiche per aree sensibili: Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno :

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della **CO.ED.EL. SRL**;
- Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione all'esterno delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della **CO.ED.EL. SRL** nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della **CO.ED.EL. SRL** e relativi diritti;
- Assicurare il regolare funzionamento della **CO.ED.EL. SRL** e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società stessa;
- Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generale;
- Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- Astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da **CO.ED.EL. SRL**;
- Assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- a) Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- c) con riferimento alle altre attività a rischio:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
 - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
 - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente



Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Potrebbe essere utile formare una tabella dove a sinistra ci sono le diverse procedure (elencate sopra) e a destra i commenti e le conclusioni dell'ODV. Esempio: Check list - Procedure dell'Organismo di Vigilanza in relazione ai rischi derivanti dalla commissione di reati societari. Procedure Commenti e conclusioni a) accertare che regolarmente sia effettuata la conta fisica del magazzino.



REATI TRANSNAZIONALI

Con la Legge 16.03.2006 n°146 (1) è stata ratificata dal Parlamento Italiano la Convenzione dell'ONU che riguarda il crimine organizzato transnazionale che pone fine ad un vuoto normativo nella disciplina della materia.

In particolare la nuova Legge definisce quale "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Aree a rischio

- Tutte le funzioni relative a poteri decisionali e di controllo sui flussi finanziari.
- Tutte quelle relative alla partecipazione ad appalti pubblici o a gare provate relativamente a opere/servizi in zone a rischio criminale ambientale.
- Tutte quelle interessate a processi decisionali relativi a scelte di partner (in senso lato) in territori a "rischio criminale".

Divieti

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 10 L. 146/2006);
- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- Offrire denaro o altra utilità a qualsivoglia autorità giudiziaria e, più in generale, non relazionarsi con le suddette Autorità senza la preventiva autorizzazione da parte del responsabile
- Avvalersi, nell'espletamento della propria attività ed in maniera diretta o indiretta, della collaborazione di personale clandestino;
- Omettere di verificare la regolarità del permesso di soggiorno, in sede di assunzione di personale extracomunitario.
- Fornire qualsivoglia dato e/o informazione all'esterno, senza il preventivo vaglio e la preventiva autorizzazione da parte dell'unità organizzativa che ha prodotto il dato o gestito l'informazione;
- Ricevere denaro contante da soggetti terzi (persone fisiche e/o giuridiche) nell'espletamento della propria attività lavorativa;

Procedure specifiche per aree sensibili

- Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i Partner sono tenuti all'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione e con eventuali ulteriori Autorità italiane e/o estere sulla base di criteri di correttezza e trasparenza e comunque sempre nell'ottica di uno spirito collaborativo;
- I soggetti inseriti nel sistema economico utilizzati da **CO.ED.EL. SRL** per le varie operazioni finanziarie (banche, assicurazioni e ogni altro soggetto che offra servizi finanziari, anche come intermediatore). Di tali soggetti, se inseriti in contesti sociali e territoriali notoriamente condizionati da presenze criminali organizzate, dev'essere essere verificata - caso per caso - la funzione istituzionale e la trasparenza, nonché ogni altro elemento idoneo ad escludere che lo stesso possa essere integrato in realtà criminali.
- la scelta dei partner avviene in maniera trasparente e attraverso modalità idonee ad escludere il coinvolgimento di soggetti (enti o persone) riconducibili ad ambienti collegati al cosiddetto "crimine ambientale";
- **CO.ED.EL. SRL** deve dotarsi comunque di una procedura interna che escluda contatti con realtà di tale tipo, soprattutto in contesti sociali ove è nota la presenza di organizzazioni criminali.
- Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i Partner sono tenuti a comunicare immediatamente all'ODV qualsivoglia notizia afferente la commissione di reati transnazionali presi in considerazione nella presente Parte speciale, di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa e/ comunque connessa all'attività e/o all'immagine della Società.



- Devono essere predisposte specifiche procedure che permettano di identificare, in via preventiva rispetto alla conclusione di ogni singola operazione, l'identità del soggetto (persona fisica e/o giuridica) con cui si tratta;

Regole finalizzate alla prevenzione dei reati transnazionali in genere, per completezza, dovranno essere osservate le seguenti regole:

- Deve essere adottata una procedura che vieti la stipulazione di contratti con controparti note per l'utilizzo, diretto e/o indiretto, di personale clandestino. Al riguardo, **CO.ED.EL. SRL** si impegna a stipulare contratti esclusivamente con soggetti che si avvalgono di manodopera non clandestina e, più in generale, rispettano l'intera normativa giuslavoristica.

Data Creazione Documento: 01-12-2011

Data Revisione Documento: 01-12-2011